

Habitas+

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Habitas+ / Mod. X2004.0 Polizza multirischio per l'abitazione e la vita privata

Edizione 03/2024

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	8
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	10
COSA È ASSICURATO	11
GARANZIE BASE	11
GARANZIE OPZIONALI	14
COSA NON È ASSICURATO	15
LIMITI DI COPERTURA	16
SEZIONE DANNI DA ACQUA	18
COSA È ASSICURATO	18
GARANZIE BASE	18
GARANZIE OPZIONALI	18
COSA NON È ASSICURATO	19
LIMITI DI COPERTURA	20
SEZIONE FURTO	21
COSA È ASSICURATO	21
GARANZIE BASE	21
GARANZIE OPZIONALI	22
COSA NON È ASSICURATO	23
LIMITI DI COPERTURA	23
SEZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI	26
COSA È ASSICURATO	26
GARANZIE BASE	26
GARANZIE OPZIONALI	26
LIMITI DI COPERTURA	26
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	27
COSA È ASSICURATO	27
GARANZIE BASE	27
GARANZIE OPZIONALI	28
COSA NON È ASSICURATO	29
LIMITI DI COPERTURA	30
SEZIONE TUTELA LEGALE	31
COSA È ASSICURATO	32
GARANZIE BASE	32
GARANZIE OPZIONALI	33
COSA NON È ASSICURATO	34
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	35

GLOSSARIO

Abitazione

i locali destinati a civile abitazione dell'assicurato e relative pertinenze, a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.

Abitazione principale: l'abitazione che l'assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata abitazione principale anche l'abitazione di proprietà dell'assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei, a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'assicurato.

Abitazione secondaria: l'abitazione che l'assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di abitazione principale.

Accidentale

improvviso e occasionale.

Allagamento

la presenza di acqua che si è accumulata in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, e a infiltrazioni di acqua dal terreno.

Animale domestico

tutti gli animali addomesticati, e pertanto allevati in un'economia domestica, e gli animali produttivi utilizzati in agricoltura.

Assicurato

la persona fisica e il suo nucleo familiare, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Cassaforte

mezzo di custodia che presenti almeno queste caratteristiche di base:

- a mobile
- a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese idonee a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci a espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- c) peso minimo: 100 kg.
- a muro: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Contenuto

a) mobilio in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione e allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici e altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers, macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e/o personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per

HABITAS+

hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto all'art. 3.2.7 - *Garanzia per clienti RCA* VHV Italia Assicurazioni S.p.a. della sezione Danni da acqua;

- b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, di proprietà e uso personale;
- c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente e internamente comunicanti con i locali di abitazione;
- d) se il fabbricato non è assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità

Contraente

chi stipula l'assicurazione.

Crollo

Il crollo è una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne compromette la stabilità e ne determina un evidente pericolo di caduta.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

costringere qualcuno, con violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice penale).

Fabbricato

l'intera costruzione edile che costituisce l'abitazione principale o secondaria identificate in polizza:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni, muri di contenimento e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;
- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici o elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici;
- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.

Relativamente alla sola Sezione Furto, il fabbricato può essere costituito da:

appartamento: porzione che fa parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro

contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune

dall'esterno del fabbricato.

casa:

intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento che fa parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Fissi e infissi

manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e illuminazione delle costruzioni e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.

HABITAS+

Furto

impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice penale).

Furto con destrezza

furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano Iontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.

Grandi elettrodomestici apparecchiature di grandi dimensioni, pesanti e difficili da spostare che generalmente hanno una collocazione fissa all'interno delle mura domestiche. Sono caratterizzati da un elevato assorbimento di potenza e per questo possono richiedere un cablaggio e una presa dedicata (ad esempio forni, frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie).

Guasto

evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di un macchinario al servizio del fabbricato.

Impianto solare fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; è composto principalmente da moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Impianto solare termico insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

Implosione

cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/ risarcimento

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Inondazione / Alluvione fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o

- Inondazione: esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- Alluvione: fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

Mezzi di chiusura

strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno (ad esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate e simili comunemente utilizzati nell'edilizia per le abitazioni private).

HABITAS+

Mareggiata tempesta, moto violento del mare con vento forte, che si verifica lungo la costa.

Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente ri-

scontrabile.

Nucleo familiare l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui

stabilmente conviventi, nell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza, nonché i figli

temporaneamente residenti altrove per motivi di studio

Oggetti di valore quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argen-

teria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su questi metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo **superiore a**

euro 1.000.

Polizza documento che prova l'assicurazione.

Premio somma dovuta dal contraente alla Società.

Primo rischio forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza

della somma assicurata senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del

danno, della regola proporzionale come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.

Rapina impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con violenza alla

persona o minaccia, nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei lo-

cali stessi.

Rottura accidentale rottura improvvisa e occasionale.

Scasso forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da impedirne il

regolare funzionamento senza adeguate riparazioni, o praticando una apertura o una

breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali stessi.

Scippo furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone fuori dei locali indicati in poliz-

za.

Scoperto parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico

dell'assicurato.

Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto

a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società VHV Italia Assicurazioni S.p.A. che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sot-

toscritta dalle parti.

Sport professionistico quello svolto in maniera continuativa nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI

per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti e che costituisca fonte principale di

reddito per l'assicurato.

Terremoto sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto / Copertura / Solai Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli

agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.

HABITAS+

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni,

soffittature e rivestimenti.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i

piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valore intero

forma di assicurazione per la quale la Società copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. In caso di importo inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni come

previsto dall'art. 1907 del Codice civile.

Valori denaro, titoli di credito in genere, e ogni carta che rappresenta un valore.

Vetro antisfondamento

manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da:

- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME DI CARATTERE GENERALE

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 - Aggravamento del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, la Società non potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza per ciascuna garanzia acquistata.

1.7 - Altre assicurazioni

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.8 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

1.9 - Disdetta dell'assicurazione

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

HABITAS+

1.10 - Facoltà di recesso

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

- a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certifica (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;
- b) Dopo ogni sinistro e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la società ed il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **30 giorni**.

In caso di recesso da parte della società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

1.11 - Facoltà di recesso in caso di contratto connesso a mutuo o altre forme di finanziamento

Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutuo o ad altre forme di finanziamento, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla stipula, inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

Nel caso in cui il premio sia stato corrisposto anticipatamente per tutta la durata contrattuale, nell'ipotesi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, il contraente può scegliere di recedere contestualmente dal contratto di assicurazione inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata della documentazione di svincolo rilasciata dall'ente mutuatario o finanziatore. In questo caso la Società restituisce la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute. In alternativa la Società, su richiesta del contraente, prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, a favore del nuovo beneficiario designato.

1.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente, dall'assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.13 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente polizza il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio effettivo dell'assicurato, del contraente o dell'agenzia con la quale è stipulato il contratto.

1.14 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.15 - Indicizzazione

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

HABITAS+

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e premio. Sono soggetti ad adeguamento anche i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

1.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

1.17 - Rinvio alle norme di legge

Il questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.18 - Variazione delle condizioni contrattuali

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.15 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie) rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente – nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto – un'appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.

Le nuove condizioni ed il premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere e varranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

1.19 - Adequamento del solo premio

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.15 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.18 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

2.1.1 - Incendio e rischi collegati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai sequenti eventi:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, implosione e scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.1.4. Eventi socio-politici;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- e) bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere);
- f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g) i danni da urto di veicoli e natanti di terzi in navigazione, **non appartenenti all'assicurato o al contraente né al loro servizio**;
- h) danni da caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni;
- i) danni conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti a b c d che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti **nell'ambito di 50 metri** da esso e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi;
- k) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro.

2.1.2 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, trascinate o fatte crollare.

Sono inoltre compresi i danni:

- da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altro materiale che si verificano all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti e ai serramenti provocati dagli stessi eventi sopra elencati;
- provocati dalla caduta di alberi anche causata da fulmine;
- causati dalla grandine a serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica;
- cagionati a fabbricati aperti da uno o più lati, che costituiscano pertinenze del fabbricato principale, come porticati o tettoie per ricovero di attrezzi o di veicoli propri;
- alle seguenti cose all'aperto: recinti, cancelli, antenne TV, serbatoi ed enti fissi per natura e destinazione.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da:
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;

anche se si sono verificati a seguito degli eventi di cui sopra;

- b) subiti da:
 - pannelli solari, a meno che dovuti a rotture o lesioni del tetto o delle pareti;
 - a cose mobili per uso e destinazione poste all'aperto.

HABITAS+

2.1.3 - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari, vetrate e serramenti direttamente provocato dal peso della neve. La garanzia opera anche per i danni cagionati al fabbricato dalla caduta di alberi o parte di essi per effetto del sovraccarico di neve.

La garanzia non opera per:

- i fabbricati non conformi alle norme in vigore al momento della loro costruzione e i relativi contenuti.
 I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tale rifacimento sia ininfluente ai fini di questa estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- b) a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, pannelli solari, analoghe installazioni esterne
- e all'impermeabilizzazione, a meno che non siano stati danneggiati dal crollo totale o parziale del fabbricato per il sovraccarico di neve;
- c) da valanghe e slavine;
- d) da gelo, anche se conseguenti all'evento coperto da questa estensione di garanzia.

2.1.4 - Eventi socio-politici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi anche i danni consequenziali (art. 2.1.1 lettera i).

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, e in occasione di serrata;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.

2.1.5 - Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

2.1.6 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato, **accertata dall'ente di distribuzione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

2.1.7 - Rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa le spese necessarie per la rimozione e il ricollocamento degli enti assicurati alla partita "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro.

2.1.8 - Furto di fissi e infissi

Se è assicurato il Fabbricato, la Società risponde del furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

2.1.9 - Cristalli

La Società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, collocate nei locali occupati dall'assicurato e nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. Sono comprese le spese per la sostituzione delle lastre che hanno subito il danno.

Sono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature, rigature e i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

HABITAS+

2.1.10 - Spese di soggiorno

La Società rimborsa le spese di soggiorno **documentate e necessarie** sostenute dall'assicurato per soggiorno in albergo a causa di inagibilità dei locali, causata da un sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

2.1.11 - Indumenti e oggetti personali in villeggiatura

La Società estende le garanzie per i danni previsti dalla presente Sezione agli indumenti e altri oggetti personali portati fuori dall'abitazione principale o secondaria e riposti nei locali occupati dall'assicurato e/o dai suoi familiari in occasione di villeggiatura, viaggi e crociere nell'Unione Europea, in Svizzera e nell'intero bacino del Mediterraneo, comprese camere di alberghi e cabine di navi.

2.1.12 - Oggetti di valore

La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti a causa di un sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua, da oggetti e valori ovunque posti nell'abitazione principale o secondaria indicata in polizza.

2.1.13 - Rifacimento documenti

La Società risarcisce le spese per rifare i documenti personali dell'assicurato e/o dei familiari e dei conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

2.1.14 - Oneri di ricostruzione/urbanizzazione

La Società rimborsa le spese di riprogettazione del fabbricato, i costi e gli oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) a carico dell'assicurato, compresi quelli dovuti a qualsiasi Ente e Autorità pubblica per ricostruire il fabbricato secondo la normativa vigente.

2.1.15 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato devono rispondere a norma di legge, verso i conviventi e anche verso i genitori o i figli non conviventi, nonché verso gli ospiti o i collaboratori familiari del contraente o dell'assicurato a condizione che il contraente o l'assicurato non esercitino essi stessi l'azione nei confronti del responsabile del sinistro.

2.1.16 - Cose presso terzi

Se è assicurato il contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto portato temporaneamente fuori dall'abitazione principale e depositato temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, causati da un sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

2.1.17 - Contenuto trasportato su autoveicoli

Se è assicurato il contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli effetti personali del contraente o dell'assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, durante il trasporto su autoveicoli, in conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

2.1.18 - Anticipo dell'indennizzo

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi **60 giorni dalla data della denuncia del sinistro**, sempreché siano trascorsi **30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**;
- è condizionata al rispetto da parte del contraente e dell'assicurato degli obblighi previsti dall'art. 9.1 *Cosa deve fare l'assicurato.*

2.1.19 - Onorari dei Periti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 9.3 – *Da chi viene valutato il danno*, nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del contraente medesimo a seguito della nomina del terzo perito.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

2.2.1 - Ricorso terzi o locatari

La Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale concordato e riportato sulla scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti causati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile – secondo gli articoli precedenti, anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone che costituiscono il nucleo familiare dell'assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'assicurato nell'espletamento della loro attività.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.2.2 - Rischio locativo

La Società indennizza i danni materiali e diretti indennizzabili in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, nei casi di responsabilità dell'assicurato stesso come previsto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, anche se causati con colpa grave dell'assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 9.5.4 - Assicurazione parziale - Primo rischio.

2.2.3 - Danni elettrici ed elettronici

Se sono assicurate le partite Fabbricato e/o Contenuto, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine e impianti elettrici ed elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche (rientranti nella definizione di "contenuto"), che si sono verificati a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.

La garanzia prestata nella forma a primo rischio, acquistabile in abbinamento alla copertura del fabbricato e/o del contenuto.

Sono esclusi i danni:

- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- a dispositivi elettronici mobili, come per esempio tablet PC, PC portatili e smartphone, quando tali dispositivi portatili non sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate).

2.2.4 - Spese di demolizione e saombero dei residui del sinistro

A integrazione di quanto previsto alla lettera k) dell'art. 2.1.1 – *Incendio e rischi collegati* –, e **fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a questo titolo**, la Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono comprese le spese di decontaminazione, disinguinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

2.2.5 - Esenzione pagamento premi - Contributo pagamento mutuo

Se l'assicurato (persona fisica) o uno dei componenti del suo nucleo familiare sono contraenti anche di altre polizze con la Società, nel caso di sinistro che colpisca la presente sezione e comporti un indennizzo superiore a euro 20.000, la Società rimborsa alternativamente:

- a) le rate dell'altra polizza della Società scadenti nei 12 mesi successivi al verificarsi dal danno, fino al massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.
 - Nel caso in cui i premi siano soggetti a variazione, l'indennizzo verrà effettuato sulla base dell'ultimo premio

HABITAS+

pagato prima del sinistro.

Sono escluse dalla presente estensione le polizze Vita e le polizze stipulate dopo il verificarsi del sinistro di cui sopra.

b) su richiesta dell'assicurato, l'equivalente dell'importo semestrale del mutuo stipulato dall'assicurato per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione colpita da sinistro con il massimo di euro 5.000. Se la durata residua del mutuo è inferiore ai 6 mesi il risarcimento viene proporzionalmente ridotto. Questa garanzia viene prestata in eccesso alla somma assicurata e senza tener conto del limite stabilito all'art. 1.6- Limite massimo di indennizzo.

2.2.6 - Aumento limiti di risarcimento

A fronte del pagamento di un sovrappremio si intendono elevati, a favore dell'assicurato, i limiti come previsto all'art. 2.4 – *Limiti, scoperti e franchigie*.

2.2.7 - Garanzia Cristalli

Il limite previsto all'art. 2.1.9 - Cristalli viene aumentato fino alla cifra indicata in polizza.

2.2.8 - Danni da neve e spese rimozione neve

- a) A integrazione di quanto indicato all'art. 2.1.3 *Sovraccarico neve*, la Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi la deformazione o il distacco totale o parziale di una o più parti del fabbricato, anche in assenza di crollo.
- b) La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per far rimuovere la neve dal tetto del fabbricato, esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza specifica.

Sono esclusi i danni alle impermeabilizzazioni e quelli causati da valanghe e slavine.

2.2.9 - Eventi atmosferici su tende parasole

La Società indennizza i danni alle tende parasole, a bracci o a cappottina, provocati da eventi atmosferici che abbiano causato un danno tale da pregiudicarne il normale uso.

COSA NON È ASSICURATO

2.3 - Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- d) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti in questa sezione:
- f) causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- h) causati alle macchine o agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) alle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto indicato al punto 2.2.3 – Danni elettrici ed elettronici;
- k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

LIMITI DI COPERTURA

2.4 - Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (euro o percentuale)	
2.1.1.g	Urto veicoli	100			
2.1.1.k	Demolizione e sgombero			15% dell'indennizzo	per sinistro
	Eventi atmosferici	250			
2.1.2	Grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica	250		3.000	per sinistro e per anno
	Fabbricati aperti da uno o più lati		10% min. 500	20.000	per sinistro e per anno
2.1.3	Sovraccarico neve	250			
2.1.4	Eventi sociopolitici	250			
2.1.5	Rimpiazzo combustibile	100		3.000	per sinistro e per anno
2.1.6	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	100		3.000	per sinistro e per anno
2.1.7	Spese di rimozione e ricollocamento			5.000 per sinistro per anno	
2.1.8	Furto di fissi e infissi			1.500	per sinistro
2.1.9	Cristalli			1.500	per sinistro
2.1.10	Spese di soggiorno	100		50 al giorno con il massimo di 3.000	per sinistro e per anno
2.1.11	Indumenti e oggetti portati in villeggiatura	100		20% della somma assicurata per la partita contenuto	
2.1.12	Oggetti di valore			30.000 per singolo oggetto	
				30.000 per valo	
2.1.13	Rifacimento documenti			1.000	per sinistro e per anno
2.1.14	Oneri ricostruzione/ Urbanizzazione			10% con il massimo di 10.000	per sinistro e per anno
2.1.16	Cose presso terzi			10% somma assicurata contenuto	
2.1.17	Contenuto trasportato su autoveicoli			250	per sinistro e per anno

HABITAS+

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (euro o percentuale)	
2.1.19	Onorario periti			5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000	per sinistro e per anno
2.2.1	Ricorso terzi o locatari			20% del massimale per danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	
2.2.3	Danni elettrici ed elettronici	150			
2.2.5 a)	Esenzione pagamento premi – Contributo pa- gamento mutuo			5.000	per sinistro e per anno
2.2.5 b)	Esenzione pagamento premi – Contributo pa- gamento mutuo			5.000, se durata mutuo inferiore a 6 mesi l'indennizzo viene ridotto in proporzione	per sinistro e per anno
2.2.6	Aumento limite di risar- cimento - Spese demo- lizione e sgombero			15% per decontaminazione – 20% per il resto	
	Aumento limite di risar- cimento - Onorari periti			10% max 10.000	
2.2.6	Aumento limite di risar- cimento - Rottura lastre			3.000	
	Aumento limite di risar- cimento – Indumenti ed effetti personali fuori sede			30%	
2.2.7	Garanzia Cristalli			il limite viene aumentato fino alla cifra indicata in polizza	
2.2.8 a)	Danni da neve e spese rimozione neve		10% con il minimo di 250	5.000	per sinistro e per anno
2.2.8 b)	Danni da neve e spese rimozione neve			1.500	per sinistro e per anno
2.2.9	Eventi atmosferici su tende parasole	200		1.500	per sinistro e per anno

Relativamente alle garanzie 2.1.2 - Eventi atmosferici e 2.2.9 - Eventi atmosferici su tende parasole, se uno stesso evento coinvolge più garanzie o più enti, verrà applicata solamente la franchigia più elevata sull'indennizzo totale.

SEZIONE DANNI DA ACQUA

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

3.1.1 - Garanzia base

Non sono previste garanzie base per questa sezione di polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)

3.2.1 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o rottura degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.

È compreso inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro da Acqua condotta indennizzabile.

Questa garanzia non comprende le spese per demolire e ripristinare le parti di fabbricato o di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il guasto che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua;

Questa garanzia è prestata nella stessa forma in cui sono assicurati il fabbricato e/o il contenuto danneggiati nella sezione Incendio e altri eventi.

3.2.2 - Ricerca e ripristino del danno

A seguito di guasto o rottura degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, che abbia provocato un danno indennizzabile come previsto dall'art. 3.2.1 - Acqua condotta – la Società rimborsa le spese di ricerca, demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti per eliminare il guasto o la rottura che ha causato lo spargimento di acqua.

La garanzia è prestata anche per gli impianti idrici interrati pertinenti il fabbricato, esclusi quelli destinati a irrigazione o a servizio di piscine, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile come previsto dall'art. 3.2.1 - Acqua condotta.

3.2.3 - Gelo

La Società presta le garanzie di cui all'art. 3.2.1 - Acqua condotta e all'art. 3.2.2 - Ricerca e ripristino del danno - anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo.

Sono esclusi i danni causati da:

- condutture installate all'esterno o interrate;
- rottura degli impianti che avviene in locali sprovvisti di riscaldamento con impianto non in funzione da oltre 24 consecutive prima del sinistro;

umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione.

3.2.4 - Occlusione di condutture

La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, comprese gronde e pluviali.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

HABITAS+

3.2.5 - Allagamenti, caduta di sassi e valanghe

A parziale deroga dell'art. 3.3 – *Esclusioni comuni,* la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da:

- 1. allagamenti che si sono verificati nei fabbricati causati da:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di acqua, da impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura;
- 2. caduta di sassi e valanghe.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, anche se conseguenti agli eventi coperti da questa garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione e da infiltrazione a seguito dell'evento descritto al punto 1 di questa estensione di garanzia;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che queste circostanze siano connesse all'effetto diretto dell'allagamento, dell'alluvione o dell'inondazione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque o in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.

3.2.6 - Rottura apparecchi domestici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. Sono esclusi i danni derivanti da solo sfilamento di raccordi senza rottura.

3.2.7 - Garanzia per clienti RCA VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

La Società risarcirà i danni subiti dall'autovettura, assicurata per la RC Auto con la Società stessa, di proprietà del contraente o di uno dei componenti del suo nucleo familiare e custodita in un locale di pertinenza del fabbricato assicurato, a causa di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

COSA NON È ASSICURATO

3.3 – Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- d) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gronde e pluviali, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA

3.4 - Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e per anno (euro)
3.2.1	Acqua condotta: rottura /guasto	150		
3.2.1	Acqua condotta – Eccesso consumo			1.500
3.2.2	Ricerca e ripristino: rottura /guasto	Impianti idrici fino a 25 anni: 100 Impianti idrici oltre a 25 anni: 250	10%	5.000
3.2.2	Ricerca e ripristino del danno - impianti interrati	150		1.500
3.2.3	Gelo	150		5.000
3.2.4	Occlusione di condutture	150		3.000
3.2.5	Allagamenti, caduta di sassi e valanghe	250		10.000
3.2.6	Rottura apparecchi domestici	100		5.000
3.2.7	Garanzia per clienti RCA VHV Italia Assicurazioni S.p.A.			2.000

^{*}per le garanzie 3.2.1 Acqua condotta e 3.2.2 Ricerca e ripristino, in caso di guasto NON accidentale le franchigie previste si intendono raddoppiate.

Se uno stesso evento coinvolge più garanzie, verrà applicata solamente la franchigia più elevata sull'indennizzo totale.

SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).

4.1.1 - Furto del contenuto

Sono coperti i danni materiali e diretti consequenti a:

- furto del contenuto dell'abitazione e delle dipendenze, comprese cose di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali con:
 - a) rottura o scasso dei mezzi di chiusura come indicati nelle dichiarazioni del contraente, facendo breccia o sfondando pareti, tetto o pavimenti;
 - b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- furto commesso da lavoratori domestici o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi, purché i lavoratori domestici siano assunti a norma di legge;
- rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

4.1.2 - Guasti ai locali ed agli infissi

La garanzia comprende i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ai fissi ed agli infissi a gronde e pluviali, compreso il furto degli stessi (in eccedenza quanto già previsto alla Sezione Incendio ed altri eventi, se operante).

4.1.3 - Atti vandalici

La garanzia comprende i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, compresi anche i danni causati al fabbricato.

4.1.4 - Introduzione con presenza di persone

La garanzia comprende i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre non protette e/o aperte (**esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell'abitazione**). La garanzia opera se nei locali in questione sono presenti l'assicurato, i suoi familiari, i collaboratori familiari e baby-sitter.

4.1.5 - Pellicce e capi in pelle

Se è assicurata l'abitazione principale, la garanzia è estesa a pellicce e capi in pelle, custoditi a pagamento in pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

4.1.6 - Oggetti portati in villeggiatura

Se è assicurata l'abitazione principale, la garanzia è estesa agli oggetti portati in villeggiatura, in tutto il mondo. Sono compresi in garanzia capi di vestiario, oggetti personali (anche preziosi) e valori portati dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi in alberghi o in locali di villeggiatura non soggetti all'applicazione degli artt. 1783 e segg. del Codice civile temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. L'estensione vale se questi locali non costituiscano abitazione secondaria dell'assicurato e dei suoi familiari.

L'assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti.

HABITAS+

4.1.7 - Rifacimento documenti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono comprese le spese necessarie e documentate per rifare i documenti personali sottratti all'assicurato e/o ai componenti del suo nucleo familiare.

4.1.8 - Sostituzione serrature

Sono comprese le spese per sostituire le serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.

La perdita delle chiavi deve essere denunciata alle Autorità competenti e la sostituzione della serratura deve avvenire a seguito della denuncia, entro 48 ore dallo smarrimento o della sottrazione.

4.1.9 - Contenuto delle cassette di sicurezza presso Istituto di credito

Sono compresi in garanzia il furto e la rapina del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di Credito, in eccedenza a quanto garantito dal contratto di custodia previsto dall'Istituto di Credito stesso. La garanzia opera solo in Italia.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).

4.2.1 - Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (garanzia prestata nella forma a primo rischio)La garanzia è prestata per il furto e la rapina di valori e preziosi **custoditi in cassaforte chiusa a chiave,** nell'ambito della relativa somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

4.2.2 - Scippo e rapina (garanzia prestata nella forma a primo rischio)

A. La garanzia è prestata per lo scippo e la rapina di vestiti, valori ed altri oggetti di uso personale, anche preziosi, indossati dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare, all'esterno dell'abitazione assicurata.

La garanzia opera anche per i minori di 14 anni, purché in compagnia di maggiorenni che fanno parte del nucleo familiare dell'assicurato.

Questa estensione di garanzia vale in tutto il mondo.

B. **Per i soli valori**, la garanzia è prestata per i casi di scippo e rapina commessi sull'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare, all'esterno dell'abitazione assicurata e **nel comune di residenza o in quelli confinanti.**La garanzia opera per persone di età superiore a 65 anni.

La garanzia è prestata anche per:

- estorsione;
- furto commesso in seguito a improvviso malore della persona derubata;
- scippo, rapina, estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico quando sono commessi nei confronti del personale di custodia.
- C. **Furto di bagagli**, riposti nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà, in uso, in leasing, a noleggio, purché l'autovettura sia regolarmente chiusa e con i vetri alzati. È compreso il furto degli sci purché chiusi nei porta-sci. **La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24.**

Sono esclusi i preziosi e i valori.

4.2.3 - Onorario Periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono compresi in garanzia le spese e gli onorari di competenza del perito nominato dal contraente, scelto come disposto dall'art. 9.3 – Da chi viene valutato il danno.

È compresa la parte di spese e onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

4.2.4 - Anticipo indennizzo

Prima della liquidazione del sinistro, con questa opzione l'assicurato ha diritto a ottenere un anticipo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, a **condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000.**

La Società sarà obbligata a versare l'anticipo dopo 60 giorni dalla denuncia di sinistro, a condizione che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta e che l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 9.1 – Cosa deve fare l'assicurato.

HABITAS+

4.2.5 - Indennità da rapina ed estensione furto con destrezza

La Società pagherà un importo fisso ai componenti del nucleo familiare che abbiano subito lesioni fisiche a causa della violenza subita da parte dei malviventi durante la rapina in casa o in caso di scippo e rapina subiti all'esterno dei locali assicurati.

Le lesioni subite devono essere oggettivamente constatabili e avere una prognosi non inferiore a 10 giorni.

La cifra indicata all'art. 4.4 "Limiti, scoperti e franchigie", rappresenta l'esborso massimo per sinistro e per anno assicurativo, anche in caso di più persone coinvolte e potrà essere erogata anche in eccedenza al limite indicato all'art 1.6 - Limite massimo di indennizzo -.

In caso di furto con destrezza tra le mura domestiche ai danni di persone del nucleo familiare minorenni o di età superiore ai 65 anni, la Società indennizzerà il danno diretto subito come indicato all'art. 4.4.

4.2.6 - Aumento limiti di risarcimento

Con questa opzione i limiti di risarcimento indicati nella forma base sono modificati secondo quanto riportato nella tabella Limiti, scoperti e franchigie.

COSA NON È ASSICURATO

4.3 - Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di assicurazione;
- d) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti:
 - contraente o assicurato;
 - persone che abitano con l'assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o locali con questi comunicanti (salvo i lavoratori domestici di cui all'art. 4.1.1);
 - persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro a meno che siano dovuti ad atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati.

LIMITI DI COPERTURA

4.4 - Limiti, scoperti e franchigie

	% scoperto, per ogni sinistro	Quando si applica lo scoperto
Abitazione principale	20%	in caso di introduzione con rottura di solo vetro non antisfondamento o attraverso apertura non protetta da mezzi di chiusura corrispondenti a quanto previsto alle "Dichiarazioni del Contraente" (sulla scheda di polizza)
Abitazione secondaria	20%	in caso di introduzione tramite un'apertura protetta da mezzi di chiusura corrispondenti almeno a quanto previsto alle "Dichiarazioni del Contraente" (sulla scheda di polizza)
	30%	in tutti gli altri casi.

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)		
				Furto commesso da lavoratori domestici	50% della somma assicurata max 10.000	per anno
				Nelle dipendenze	5.000	per sinistro e per anno
4.1.1	Furto del contenuto			Oggetti di valore diversi da gioielli e preziosi	50% della somma assicurata	per sinistro
	Contenues				max 15.000	per oggetto
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata max 10.000	per sinistro e per anno
				Valori	1.000	per sinistro e per anno
4.1.2	Guasti ai locali ed agli infissi			30% della somma assicurata max 5.000		per sinistro e per anno
4.1.3	Atti vandalici			30% della somma assicurata max 5.000		per sinistro e per anno
4.1.4	Introduzione con presenza di persone		20%			
4.1.6	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata in Europa 5% della somma assicurata fuori dall'Europa		per sinistro e per anno
4.1.7	Rifacimento documenti			1.500		per sinistro e per anno
4.1.8	Sostituzione serrature			1.500		per sinistro e per anno
4.1.9	Contenuto delle cassette di sicurezza			50% della somma assicurata max 15.000		per sinistro e per anno
4.2.2 A	Scippo e rapina	150		5.000 di cui valori max 1.000		per sinistro e per anno
4.2.2 B	Scippo e rapina	150		1.000		per sinistro e per anno
4.2.2 C	Scippo e rapina			10% della somma assicurata max 1.500		per anno
4.2.3	Onorario periti			2.000		per sinistro e per anno

HABITAS+

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto in % per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)		
	Indennità da rapina ed			Rapina	max. 2.500	per sinistro e
4.2.5	estensione furto con destrezza			Furto con destrezza	max. 1000	anno
				Oggetti di valore diversi da gioielli e	50% della somma assicurata	per sinistro
				preziosi	max 20.000	per oggetto
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata	per sinistro
4.2.6	Aumento limiti di risarcimento			·	max 15.000	per oggetto
				Valori	3.000	per sinistro e per anno
				Oggetti portati in villeggiatura	20% della somma assicurata	per sinistro e per anno
				Guasti e atti vandalici	5.000	per sinistro e per anno

COESISTENZA DI SCOPERTI: nel caso in cui siano operanti più scoperti, si applica uno scoperto unificato non superiore al 25%.

4.4.1 - Sospensione/limitazione dell'assicurazione per mancata custodia dei locali

- a) Relativamente all'abitazione principale:
 - Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 60 giorni consecutivi, la garanzia opera solo per i danni avvenuti fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dall'allontanamento dai locali.
- b) Relativamente all'abitazione secondaria:
 - Per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, la garanzia opera solo quando l'assicurato o i suoi familiari vi abitano.

4.4.2 - Recupero delle cose rubate rapinate e/o estorte

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

5.1.1 - Garanzia base

Non sono previste garanzie base per questa sezione di polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.3):

5.2.1 - Estensione dell'assicurazione ai pannelli solari (per la sola abitazione principale)

Le garanzie delle Sezioni – Incendio e altri eventi, Danni da acqua, Furto richiamate in polizza e per le quali è stato pagato il relativo premio sono estese agli impianti solari termici e fotovoltaici di uso domestico, installati sul tetto dell'abitazione principale assicurata o sulle relative pertinenze (compresi i box auto); le garanzie della Sezione Furto, saranno operanti a condizione che l'impianto sia posto ad un'altezza di almeno 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

L'impianto fotovoltaico assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.), comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. Tale sezione si deve intendere estesa anche agli impianti destinati all'autoconsumo, fermo quanto sopra esplicitato. Se i pannelli non sono certificati e se i macchinari assicurati non hanno superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato non avrà diritto all'indennizzo.

LIMITI DI COPERTURA

5.3 - Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo per sinistro ed anno (in euro)
5.2.1	Estensione dell'assicurazione ai pannelli solari	250	20.000

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 6.4).

6.1.1 - Responsabilità civile della vita privata

La garanzia copre il risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dall'assicurato e/o dal suo nucleo familiare se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, conseguenti a fatti della vita privata e non inerenti l'attività professionale o lavorativa retribuita o con finalità di lucro.

L'assicurazione vale in tutto il mondo. Sono escluse le persone non residenti in Italia per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il temporaneo soggiorno.

La garanzia comprende, ad esempio, la responsabilità civile per:

- a) conduzione dell'abitazione principale (comprese le piscine) e di quella secondaria, compresa la conduzione di strade private, dei giardini di pertinenza, anche con alberi di alto fusto e delle recinzioni;
- b) pratica di sport e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- c) proprietà, uso e detenzione di animali domestici, da cortile ed equini per uso privato;
- d) partecipazione, come genitore, agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche quali gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. Se l'organismo scolastico ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, questa copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- e) proprietà e uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggetti all'art. 122 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005;
- f) proprietà e uso di carrozzelle per invalidi, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", a condizione che non sussista obbligo assicurativo di legge;
- g) proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni fatta eccezione all'uso di droni e di ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione di quanto previsto nel Regolamento ENAC sopra citato;
- h) proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio, da sgombraneve a uso privato per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- i) proprietà, uso e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- j) proprietà, detenzione o uso di armi, a norma di legge, purché non impiegate per la caccia;
- k) attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby-sitter;
- I) intossicazione o avvelenamento da cibi o vivande preparati o somministrati dall'assicurato;
- m) danni causati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti e affini;
- n) responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, se non regolamentata da formale contratto di lavoro, per danni involontariamente causati a terzi da figli minori dell'assicurato;
- o) mancata sorveglianza di minori affidati temporaneamente all'assicurato;
- p) responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto illecito o doloso da persone delle quali deve rispondere;
- q) danni causati a terzi da animali, di proprietà dell'assicurato, affidati in custodia occasionale, temporanea e gratuita a terzi;
- r) azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005, per guida di veicoli da parte di minori in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle relative al trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, quando la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'assicurato;
- s) danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare, in qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dai veicoli stessi, nonché i danni causati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'assicurato per gli stessi eventi previsti da questo comma. La garanzia è estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria di veicoli a

HABITAS+

- motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli assicurati in qualità di trasportati su questi veicoli;
- t) danni da incendio, esplosione o scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi, durante l'uso o la conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali presi in locazione per villeggiatura o turismo, quando l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi;
- u) danni da incendio, esplosione o scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi durante l'uso o la conduzione di camere o appartamenti per studenti ubicate in Europa, da parte di persone appartenenti al nucleo famigliare assicurato;
- v) attività di volontariato. Se l'associazione di volontariato ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, il massimale di garanzia si intende in eccedenza rispetto a quello della polizza dell'associazione;
- w) inquinamento conseguente a fuoriuscita di sostanze a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurate;
- x) interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualunque genere e di servizi. Tale estensione di garanzia è da considerarsi in aggiunta qualora si attivata, ed operante, la garanzia ricorso terzi della sezione *Incendio e altri eventi*.

6.1.2 - Causale incendio

La garanzia comprende i danni diretti alle cose di terzi causati da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con garanzia "ricorso terzi" questa estensione opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza incendio.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per i massimali indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 6.4):

6.2.1 - RC della proprietà del fabbricato

La garanzia copre il risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dal contraente e dall'assicurato se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, conseguenti a fatti verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato descritto in polizza.

Sono compresi impianti solari fotovoltaici e termici, parchi, giardini (compresi alberi di alto fusto), recinzioni e strade private, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti e piscine realizzate negli spazi adiacenti o nell'abitazione principale dell'assicurato.

La garanzia comprende i danni a terzi durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati assicurati. I lavori devono essere eseguiti in economia; se questi lavori sono appaltati a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile che deriva all'assicurato in qualità di committente.

La garanzia opera anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

La garanzia comprende i danni che derivano da spargimento di acqua o rigurgito di fogne purché conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato;

6.2.2 - Inquinamento

La Società risponde dei danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

6.2.3 - Rischi speciali

I figli minori sono considerati terzi tra loro quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi una invalidità permanente.

Non vengono indennizzate le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

6.2.4 - Conduzione appartamenti da parte di terzi

La garanzia RC della proprietà del fabbricato è estesa alla RC del conduttore di dimore e relative pertinenze locate a terzi.

HABITAS+

6.2.5 - Danni a terzi da gelo

La garanzia è estesa ai danni a terzi derivanti da gelo, se il danno è indennizzabile come previsto dalla sezione Danni da acqua.

COSA NON È ASSICURATO

6.3.1 - Esclusioni comuni

La garanzia non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull'assicurazione obbligatoria (D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005) salvo quanto previsto dall'art. 6.1.1 RC della vita privata lettera e);
- dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare e allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, e di quelli che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei;
- alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 6.1.1 RC della vita privata lettera i);
- dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 6.2.1 R.C. della proprietà del fabbricato;
- se acquistata la garanzia Rc della Proprietà del fabbricato, si intendono esclusi i danni che derivano da:
 - umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture;
 - gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - esercizio di industrie, commerci, arti e professioni nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi.

6.3.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone che costituiscono il nucleo familiare dell'assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e babysitter.

Relativamente ai soli danni a cose i genitori e i figli dell'assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente al rischio della conduzione, causale incendio, ricorso terzi e se prestata la garanzia di cui all'art. 6.2.1, al rischio della proprietà del fabbricato.

I parenti e gli affini di cui alle lettere m) e n) dell'art. 6.1.1 – RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Le persone di cui alla lettera q) dell'art. 6.1.1 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

LIMITI DI COPERTURA

6.4 - Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia per ogni sinistro (euro)	Scoperto per ogni sinistro (percentuale)	Limite di indennizzo per sinistro ed anno (in euro o in percentuale)
6.1.1	Responsabilità civile della vita privata- (forma con franchigia)	per danni di importo inferiore a 500; ZERO per danni di importo superiore o uguale a 500		
6.1.1 u	Responsabilità civile della vita privata – Danni a cose di terzi		10%	150.000
6.1.1 w	Responsabilità civile della vita privata – Danni da inquinamento			50.000
6.1.1 x	Responsabilità civile della vita privata – Danni da interruzione o sospensione	250		25.000
6.1.2	Causale incendio		10%	150.000
6.2.1	RC della proprietà del fabbricato (forma con franchigia)	per danni di importo inferiore a 500; ZERO per danni di importo superiore o uguale a 500		
6.2.1	RC della proprietà del fabbricato – Committenza lavori	200		
6.2.2	Inquinamento	1.000		50.000
6.2.3	Rischi speciali	1.000		25.000
6.2.5	Danni a terzi da gelo			10.000

SEZIONE TUTELA LEGALE

7.1 - Oggetto dell'assicurazione - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale resa necessaria per tutelare i diritti dell'assicurato, in conseguenza a un sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza sia trattata davanti a un organismo di mediazione;
- per le indennità, a carico dell'assicurato, spettanti all'organismo di mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, se la nomina è stata autorizzata dalla Società;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società, comprese quelle della controparte;
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dall'assicurato/contraente per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- per gli arbitri e il legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia sia deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per la domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta, nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale si radicasse presso un organo giudiziario con sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato da quando l'assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 3 anni dalla decorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all'art. 7.2.3 *Ambito* e garanzie atti di volontaria giurisdizione;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi.

La garanzia è estesa ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma che si sono manifestati e sono stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto;

La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'Informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, dalla stipula del contratto, siano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione siano già state chieste da uno degli stipulanti;

- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia è prestata solo a favore del contraente; in queste ipotesi la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

7.1.1 - Ambito e garanzie vita privata

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato, nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 7.3 *Esclusioni comuni*; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi
 - assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - derubricazione a reato colposo;
 - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

In queste ipotesi, la Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato.

- c) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- d) sostenere controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, se il valore in lite è superiore a euro 1.000;
- e) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Questa garanzia opera se il caso assicurativo è coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità civile e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, questa garanzia opera in primo rischio;
- f) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
- g) sostenere controversie con INPS / INAIL;
- h) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali in cui le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- i) sostenere gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri sopportate dall'assicurato.

Rimangono esclusi:

- nell'ambito della garanzia di cui alla lett. a), i casi di colpa grave;
- nell'ambito della garanzia di cui alla lett. b), i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed
 è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);
- nell'ambito della garanzia di cui alla lett. c), l'attività di assistenza penale in favore della persona offesa.

7.1.2 - Ambito e garanzie immobile

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato, in veste di conduttore o proprietario dell'abitazione principale o secondaria indicata in polizza se direttamente utilizzata, con esclusione del rischio locatizio, in questi casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **se il valore in lite è superiore a euro 1.000**;
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
- d) sostenere controversie relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria;
- Le garanzie si riferiscono anche alle pertinenze delle abitazioni dichiarate in polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, sono prestate le seguenti estensioni di garanzia:

7.2.1 - Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti.

Nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di resistenza per danni extracontrattuali causati cagionati a terzi nonché e di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e in Svizzera.

Nelle ipotesi di vertenze contrattuali, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono:

- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

7.2.2 - Ambito e garanzie lavoro dipendente

A integrazione di quanto previsto dagli artt. 7.1.1 e 7.1.2, le garanzie sono estese alle persone assicurate in veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre collaborazioni per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.3 *Esclusioni comuni*, la garanzia opera, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- c) gli arbitrati per la decisione di controversie con il limite di 1 arbitro.

7.2.3 - Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione

A integrazione di quanto previsto dagli artt. 7.1.1 e 7.1.2, e a parziale deroga dell'art. 7.3 – Esclusioni comuni, le garanzie sono estese alle persone assicurate ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- a) ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia è prestata per i matrimoni celebrati in Italia se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. Condizione è che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza di questo contratto e che essa abbia dato luogo a un sinistro gestito dalla Società e che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
- b) istanza di interdizione o inabilitazione e **amministrazione di sostegno** o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice civile) di un parente o di un congiunto;
- c) istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Codice civile) o dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice civile) di un parente o congiunto.

COSA NON È ASSICURATO

7.3 - Esclusioni comuni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- vertenze riferite al diritto di famiglia, successioni, donazioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, danno ambientale, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze esplosive o radio-attive; eventi meteorologici straordinari;
- vertenze che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.2.2 Ambito
 e garanzie lavoro dipendente lett. a);
- vertenze sia in sede civile che penale che derivino dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato;
- vertenze condominiali nelle quali l'assicurato non sia l'unico legittimato ad agire o resistere come nelle vertenze pro quota;
- vertenze riguardanti usucapione, contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo, ristrutturazione e sopraelevazione, comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e ai vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in polizza; i giudizi di divisione;
- vertenze di intermediazione mobiliare, immobiliare e finanziaria;
- controversie civili e procedimenti penali che derivino dalla proprietà, dal possesso (leasing/noleggio), dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1.1 Ambito e garanzie vita privata lett. h);
- controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti dolosi dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1.1 Ambito e garanzie vita privata lett. b);
- le spese che derivino per la proposizione di atti di querela/denuncia;
- fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- controversie tra assicurati diversi dal contraente;
- consulenze legali e pareri in genere;
- contratti stipulati per spirito di liberalità/donazione;
- controversie con la Società.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI, DANNI DA ACQUA, FURTO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI

9.1 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso all'agenzia o alla Società entro il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

In caso di incendio o danni agli impianti fotovoltaici l'assicurato deve:

- a) adoperarsi per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a quando il perito incaricato dalla Società abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e i residui devono essere conservati fino alla liquidazione del danno senza avere l'assicurato, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
 - Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

In caso di furto l'assicurato deve:

- d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore e esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- e) adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti a) b) c) può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

L'assicurato deve presentare denuncia all'autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente a un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte furto e, per la parte incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.

9.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o aggrava quest'ultimo, perde il diritto all'indennizzo.

9.3 - Da chi viene valutato il danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno dei due. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

HABITAS+

9.4 - Cosa devono fare i periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 9.1 Cosa deve fare l'assicurato;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni previsti dall'art. 9.5 Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nei casi di intervento del perito dell'assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

9.5 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno

9.5.1 - Sezioni Incendio e altri eventi e Danni da acqua

L'assicurazione si intende prestata in base al "valore a nuovo" intendendosi per tale:

- a) per Fabbricato o Rischio Locativo, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e montaggio.

L'ammontare del danno si determina:

- c) per Fabbricato o Rischio locativo: deducendo, dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, il valore dei residui;
- d) per Contenuto: deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese e il valore residuo di quelle danneggiate. Si conviene comunque di limitare l'indennizzo in base al valore a nuovo a 5 volte il valore allo stato d'uso (calcolato deducendo dal valore a nuovo di cui punto b, un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante).
- e) per danni elettrici ed elettronici:

Se il danno è riparabile:

l'indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.

Se il danno non è riparabile l'indennizzo sarà così determinato:

- per gli impianti fissi e i grandi elettrodomestici: l'indennizzo sarà sempre pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del valore dei residui;
- per i dispositivi elettronici mobili, come per esempio tablet PC, PC portatili e smartphone, l'indennizzo sarà pari al loro valore al momento del sinistro.
- per tutti gli altri impianti o apparecchi:
 - entro 3 anni dalla data di acquisto o di installazione delle cose assicurate, l'indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del valore dei residui;
 - oltre 3 anni dalla data di acquisto o di installazione delle cose assicurate l'indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di

HABITAS+

rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

La Società può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; il cliente ha facoltà di accettare o meno l'intervento diretto della Società.

Relativamente alla forma di garanzia a "primo rischio" le somme assicurate possono non coincidere con quanto stabilito ai punti a) e b) del presente articolo.

9.5.2 - Sezione Furto

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "valore intero" in base al valore a nuovo, intendendosi per tale quanto indicato alla lettera b) dell'art 9.5.1 che precede, l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera d) dell'art. 9.5.1 che precede al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Recupero delle cose rubate rapinate e/o estorte

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.

Il contraente può chiedere il reintegro delle somme assicurate, dei limiti che può avvenire solo previo espresso consenso della Società, a fronte del pagamento del rateo di premio relativo all'importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

9.5.3 - Sezioni Incendio e altri eventi - Danni da acqua - Furto

Oggetti d'arte e preziosi

Relativamente a oggetti di antiquariato, oggetti d'arte, quadri, arazzi, preziosi, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, cose fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

- Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione viene danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

- Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la polizza entro 24 ore dall'inizio del trasloco;

In difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.

- Titoli di credito

Rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

9.5.4 - Assicurazione parziale - Primo rischio

Nell'assicurazione a valore intero, se dalle stime fatte con le norme degli artt. 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro.

Limitatamente alla Sezione Incendio e altri eventi resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l'ammontare del danno risulti inferiore o uquale a euro 5.000.

Restano ferme le deroghe all'applicazione di questa norma esplicitamente contenute in polizza.

9.6 - Colpa grave e dolo

Relativamente alle Sezioni Incendio e altri eventi e Danni da acqua, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del contraente o dell'assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'assicurato o il contraente devono rispondere.

9.7 - Termini di indennizzo

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il contraente e l'assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, VHV Italia Assicurazioni S.p.a. si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, VHV Italia Assicurazioni S.p.A. provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'assicurato

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

9.8 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

9.9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque fino alla chiusura del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando se occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e-azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

9.10 - Denuncia del sinistro tutela legale

L'assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'assicurato deve fornire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale giudiziario, tempestivamente e entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso as-

HABITAS+

sicurativo, l'assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del circondario del tribunale in cui ha sede l'Ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non lo faccia, può nominare direttamente il legale al quale l'assicurato deve conferire il mandato.

La scelta del legale fatta dall'assicurato opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la Società.

9.11 - Gestione del sinistro tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 209/05) ha facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Se ciò non avviene e le pretese dell'assicurato hanno possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 9.10- Denuncia del sinistro tutela legale.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può concordare direttamente con la controparte alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

9.12 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questo potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il nuovo risultato conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

9.13 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dell'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG – Sede legale in Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno – Italia Tel. +39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it

Cap. Soc. 7.000.000 i.v. - P.iva / CF / Registro imprese di Belluno n° 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030